

veri contro la simonia — sotto pena di scomunica e di restituzione gli ufficiali di Curia non sorpassino le tasse loro fissate.

[VII.] De mercatoribus [sc. curiae] (f. 47). Disposizioni per impedire elezioni simoniache.

[VIII.] De pluralitate beneficiorum (f. 47<sup>b</sup>-51). Solo un cardinale, oltre la sua chiesa titolare, può averne un'altra *nisi duae pontificales ecclesiae prius unitae invicem fuerint*. Nessun abbate abbia sotto di sé due monasteri. I vescovi di Grecia, Dalmazia, Croazia, Italia, Sicilia, Corsica, Sardegna, Maiorca, Minorca, Spagna, le cui entrate importano almeno 500 fiorini d'oro, non accetteranno altri benefizi, che se lo faranno, l'atto relativo è invalido. *Pari poena subiiciantur ultramontani episcopi quorum ecclesiae mille aureos residentibus reddunt nisi regum filii fuerint aut nepotes sive quarto gradu regio sanguine nati*. Un monastero, in cui siano otto o più individui, non può darsi in commenda. Nessun cardinale può possedere in commenda più di due o tre monasteri: seguono ulteriori prescrizioni per limitare le commende e le riserve e altre sull'esecuzione dei testamenti di ufficiali di Corte del papa.

[IX.] De bullis apostolicis aegrotante papa factis (f. 51-51<sup>b</sup>). Disposizioni perchè in tal caso si evitino inganni. (Vedi TANGL 379).<sup>1</sup>

[V.] De oratoribus regum (f. 51<sup>b</sup>). «Oratores regum et principum populorumque quorumcunque ecclesiasticorum ultra sex menses in Romana curia locum legatorum minime teneant, sed finito tempore aut domum redeant aut tanquam privati inter alios sui ordinis sedeant». Durante la legazione gli inviati non eserciteranno altro ufficio.

[XI.] De assistentibus (f. 51<sup>b</sup>-52). Si regolano i familiari più prossimi del papa: saranno vescovi e non più di otto.

[XII.] De triumviris sive officialibus honestatis (f. 52-53), che debbono sorvegliare l'esecuzione delle precedenti disposizioni quanto ai curiali. Al giudizio del papa soggiacciono i falli dei cardinali e dei vescovi.

Copia in *Cod. XXVII-6*, f. 1-53 della Bibl. Barberiniana Roma.

<sup>1</sup> Com'era avvenuto durante l'ultima malattia di Calisto III; v. il nostro vol. I, 748 n. 1 (ed. 1931).

<sup>2</sup> La copia della Biblioteca Barberini come mi comunicava nel 1900 il Dr. A. B. KREČIK è tolta da un codice del XIV in Arm. 11, Nr. 134, f. 1-36 dell'Archivio segreto pontificio. Secondo questo codice il prefato erudito intende pubblicare il progetto di riforma.